

**RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

---

**PIANO DEL CONSUMATORE**

**Professionista nominato con funzioni di Gestore della Crisi:**

**Dott. Gianni Ciotti**

**Procedura 24/2021**

**Ricorrente:**

**[REDACTED], nata ad [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED]  
alla Via [REDACTED] n. [REDACTED] C.F. [REDACTED] assistita -per la presente  
PROPOSTA dall'Avv. Iole Struzziero -Avvocato- nel cui studio in Saronno (VA)  
alla via D. Stoppani, 16 PEC [iole.struzziero@milano.pecavvocat.it](mailto:iole.struzziero@milano.pecavvocat.it), elegge  
domicilio,**

Il sottoscritto Dott. Gianni Ciotti, CTT GNN 44R25 F978J iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Ancona al numero di iscrizione 33/A con studio in Ancona (AN) alla Via Matteotti 54 con pec : [g.ciotti@odceceanconapec.it](mailto:g.ciotti@odceceanconapec.it), e-mail: [info@gianniciotti.it](mailto:info@gianniciotti.it)

### PREMESSO

- di essere stato nominato Gestore dall'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio delle Marche, in data 17/12/2022 con riferimento all'istanza depositata dalla Sig.ra [REDACTED] assistita professionalmente dall'Avv. Iole Struzziero (All.1);

- che, in data 18/03/2022 incontrava la Sig.ra [REDACTED] e prendeva contatti telefonici ed anche via mail con l'Avv. Struzziero che assisteva la [REDACTED] nella predisposizione della pratica;

- che l'istante nata ad [REDACTED] il [REDACTED] è residente in [REDACTED] alla Via [REDACTED] n. [REDACTED] C.F. [REDACTED] madre di due figlie:

- [REDACTED] (nata il [REDACTED])

- [REDACTED] (nata il [REDACTED])

ed è separata, dal marito Sig. [REDACTED] ancorché non giudizialmente.

A seguito dell'incarico -a suo tempo-ricevuto da codesto Spett. Organismo, per la predisposizione di una relazione sull'attuabilità della DOMANDA di cui al disposto ex art. 67 C.C.I.I. con la presente, il sottoscritto relaziona su quanto accertato fino alla data odierna, ed esprime un primo parere sulla attuabilità della DOMANDA presentata sulla base della documentazione in atti.

### VERIFICATO

- che l'istante si trova in situazione di sovra indebitamento nei termini di cui alla normativa vigente, ossia in una: *"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni..."* e va inquadrata quale "consumatore" ossia, *"il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"*;

- che, la prima valutazione da effettuarsi riguarda l'istituto giuridico che permetta di comporre la crisi da sovra indebitamento tra quelli previsti dal C.C.I., che nel caso di specie si individua nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. A tal proposito è necessario precisare che l'indebitamento della Sig.ra [REDACTED] è rappresentato:

- da debiti verso società finanziarie ai quali non è riuscita a far fronte;

- da un mutuo ipotecario di cui verrà illustrato nel seguito della presente relazione, la relativa natura;
- che il ricorrente non risulta aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle procedure di ristrutturazione del debito di cui all'art. 69 del C.C.I.;
- che la Sig.ra [redacted] si è impegnata personalmente e con l'assistenza professionale dell'Avv. Struzziero a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato O.C.C. per la ricostruzione della sua situazione patrimoniale anche attraverso il ricorso inviato al sottoscritto (All.2).

**TUTTO CIÒ PREMESSO E VERIFICATO, IL SOTTOSCRITTO DEPOSITA**

**L'ATTESTAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE UNITAMENTE ALLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA -EX ARTT. 67 E SS.- DEL C.C.I. IN VIGORE, COSÌ COME APPRESSO:**

**1. Note preliminari**

- 1.1 Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato;
- 1.2 Individuazione dell'istituto giuridico inerente al caso di specie;
- 1.3 Verifica del sovra indebitamento ed elenco dei creditori;
- 1.4 Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti ai sensi dell'art. 67, comma 4 C.C.I.;
- 1.5 Verifiche dell'O.C.C.

**2. Analisi del piano**

- 2.1 Attivo [redacted]
- 2.2 Passivo [redacted]

**3. Le cause dell'indebitamento e la diligenza nell'assumere volontariamente le obbligazioni**

- 3.1 Cause dell'indebitamento;
- 3.2 Ragioni dell'incapacità ad adempiere;
- 3.3 Atti di disposizione degli ultimi cinque anni;
- 3.4 Atti impugnati dai creditori;
- 3.5 Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata.

**4. Commento al piano proposto e valutazione sulla probabile convenienza**

**5. Conclusioni ed attestazione del piano**

**6. Allegati alla relazione**

\*\*\*

## **1. NOTE PRELIMINARI**

### **1.1 Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato**

Il comma 9 dell'art. 15 della L. 3/2012, prevede che le funzioni di O.C.C. possano essere svolte da un professionista, con i requisiti di cui all'art. 28 della L.F.

La previsione in capo al professionista facente funzioni dell'O.C.C., ai sensi della normativa vigente, di ausilio e di affiancamento del debitore nella predisposizione del piano deve svolgersi in posizione di terzietà al fine di individuare una soluzione che possa essere soddisfacente anche agli interessi dei creditori.

A tal fine il sottoscritto dichiara di non essere legato alla ricorrente da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio e di non aver mai prestato opera professionale in favore del debitore.

### **1.2 Individuazione dell'istituto giuridico previsto dal C.C.I. inerente al caso specifico**

Il sottoscritto ritiene di condividere l'elaborazione del piano, predisposto dalla ricorrente, secondo la figura del "piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore" previsto dall'art. 67 e seguenti del C.C.I.I. Non ritiene opportuno applicare l'istituto del concordato minore non trattandosi di debiti contratti per un'attività imprenditoriale, attività mai comunque svolta dalla ricorrente, essendo da sempre iscritta all'albo delle professioni infermieristiche e dipendente presso l'Asur Marche dal 1988.

A partire dalla Legge n. 3/2012, e dalle successive modifiche, fino all'attualità con il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, il Legislatore ha introdotto misure strutturali dedicate ai soggetti che vengono a trovarsi in una situazione di grave squilibrio patrimoniale e finanziario.

Le norme riconoscono a questi soggetti l'opportunità, in presenza di determinate e specifiche condizioni, di ridurre in parte, o integralmente i propri debiti senza restare oberati dal carico dell'indebitamento preesistente.

Per accedere a dette procedure, il debitore deve trovarsi in stato di sovraindebitamento, quale definito dall'art. 2 C.C.I.I., co. 1, lett. a), b) e c), ovvero in uno stato di crisi o di insolvenza.

Per crisi si intende uno stato "*che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*" e per insolvenza si intende quello "*che si manifesta con inadempimento od altri datti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*".

L'art. 2 del C.C.I.I. definisce il Sovraindebitamento come stato di crisi o insolvenza del consumatore, ossia la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale, commerciale, artigiana o imprenditoriale, eventualmente svolta.

La *ratio* della disciplina – come si legge nella relazione illustrativa – consiste nel favorire il debitore, per consentirgli << nuove opportunità nel mondo del lavoro,

liberandolo da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura>>.

La norma dunque e le procedure introdotte dal 2012 in poi hanno l'esclusiva finalità di evitare che i soggetti civili indebitati finiscano nelle mani di usurai, nonché riescano a vivere in modo dignitoso potendosi liberare dei proprio debiti. E' evidente che le norme sono a tutela del debitore e della possibilità di poter ricominciare a vivere senza il peso dei debiti.

Tale nuovo inizio è concesso una sola volta, e nel caso che il debitore non sia incorso in modo colpevole e premeditato nell'indebitamento.

Le norme italiane, recependo la normativa europea hanno introdotto anche l'esdebitazione nel caso del soggetto incapiente.

Il rapporto tra attivo e passivo come di seguito indicato e gli inadempimenti ed altri fatti esteriori esposti nella presente relazione fanno sì che la Sig.ra Romani sia in possesso dei requisiti di legge, risultando da tempo non più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

### **1.3 Verifica del sovra indebitamento ed elenco dei creditori**

L'attivo patrimoniale è rappresentato dalla retribuzione mensile (attualmente gravata da cessione del quinto) che costituisce l'unica entrata ed alla quale va detratto il sostentamento per il debitore e le figlie (non economicamente autonome), la somma disponibile residua è decisamente inferiore all'impegno mensile rappresentato dai debiti scaduti ed in scadenza, come dall'elenco dei creditori:

## CREDITORI

CREDITORE	DEBITO RESIDUO	CATEGORIA	PEC
Dott. Ciotti Gianni/Camera di Commercio delle Marche	2.749,14	PREDEDUZIONE	g.ciotti@odcecanconapec.it
Avv. Iole Struzziero	2.854,80	PREDEDUZIONE	iole.struzziero@milano.pecavvocati.it
Banca Intesa San Paolo (mutuo ipotecario)	25.487,00	IPOTECARIO	info@pec.intesasanpaolo.com
Avv. Iole Struzziero	951,60	PRIVILEGIO	iole.struzziero@milano.pecavvocati.it
Agenzia Entrate e Riscossione	975,93	PRIVILEGIO	protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Andreani Tributi (TARI)	408,68	PRIVILEGIO	riscossione@andreanitributi.legalmail.it
Banca Intesa San Paolo (fido/prestito)	3.712,95	CHIROGRAFARIO	info@pec.intesasanpaolo.com
Banca BNL (prestito personale)	4.576,48	CHIROGRAFARIO	bnl@pec.bnmail.com
Agos (prestito) ceduto a MB Credito Solutions Spa	6.987,84	CHIROGRAFARIO	daniele.discepolo@milano.pecavvocati.it
Findomestic (credito al consumo) - ora Banca Ifis	5.749,00	CHIROGRAFARIO	findomestic_banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it segreteria@bancaifis.legalmail.it
Fiditalia (finanziamento)	8.892,53	CHIROGRAFARIO	fiditalia_bi@legalmail.it
Prestitalia (cessione del quinto)	16.581,66	CHIROGRAFARIO	prestitalia@pec.intesanpaolo.com

<b>TOTALE DEBITO IPOTECARIO</b>	<b>€ 25.487,00</b>
<b>TOTALE DEBITO PRIVILEGIATO</b>	<b>€ 2.336,21</b>
<b>TOTALE DEBITO CHIROGRAFARIO</b>	<b>€ 46.500,46</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 74.323,67</b>

Il totale dell'esposizione debitoria ammonta ad € 74.323,67, a cui vanno aggiunti i compensi, in prededuzione, per l'O.C.C. residuo pari ad euro 2.749,14 (totale compenso euro 4.213,14 di cui euro 1.464,00 sono stati versati in sede di deposito della

domanda alla Camera di Commercio delle Marche) e per gli onorari spettanti in prededuzione (ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b) all'Avv. Struzziero pari ad euro 2.854,80 (comprensivi di C.P.A. ed IVA).

#### 1.4 Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti ai sensi dell'art. 67, comma 4 C.C.I.L.

Come evidenziato nel certificato allegato il nucleo familiare è composto dal ricorrente e dalle sue due figlie (All.3).

Per quanto riguarda il sostentamento del nucleo familiare, attualmente, lo stipendio della Sig.ra [redacted] viene quasi interamente utilizzato per la famiglia. L'ex marito essendo stato indicato il suo stato di disoccupazione, non risulta aver corrisposto alcun sussidio e/o contributo di mantenimento per le figlie.

La ricorrente indica le spese strettamente necessarie al suo sostentamento in circa € 15.300,00/annui (€ 1.270,00/mensili circa), somma questa che si ritiene ampiamente congrua tenuto conto delle medie Istat (sotto riportate) e tenuto altresì conto degli aumenti dei prezzi che il sistema paese sta registrando.

**PROSPETTO 4. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI.**  
Anno 2021, valori stimati in euro

CAPITOLO DI SPESA	NUMERO DI COMPONENTI					Totale
	1	2	3	4	5 e più	
<b>SPESA MEDIANA MENSILE</b>	1.496,29	2.066,27	2.505,76	2.710,79	2.656,68	2.047,57
<b>SPESA MEDIA MENSILE</b>	1.706,33	2.450,51	2.661,20	3.105,54	3.233,98	2.437,36
<b>Prodotti alimentari e bevande analcoliche</b>	<b>303,68</b>	<b>471,08</b>	<b>573,30</b>	<b>638,94</b>	<b>744,30</b>	<b>469,91</b>
Pane e cereali	48,26	74,46	94,30	110,04	126,26	76,72
Carne	59,91	100,09	126,11	142,07	166,76	100,14
Pesci e prodotti ittici	26,84	44,07	54,28	59,25	67,81	43,05
Latte, formaggi e uova	39,34	59,74	74,01	82,68	95,49	60,38
oli e grassi	9,84	16,48	16,63	18,27	21,27	14,44
Frutta	30,54	46,24	48,95	61,22	67,66	42,69
Vegetali	44,85	65,78	76,73	82,86	101,02	64,81
Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi	11,75	17,93	22,84	26,09	30,46	18,49
Piatti pronti e altre preparazioni alimentari (prodotti alimentari n.a.c.*)	8,48	11,16	14,90	16,13	18,75	11,85
Caffè, tè e cacao	10,29	15,46	17,88	19,36	20,91	14,96
Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura	14,66	20,67	27,77	32,07	38,91	22,38
<b>Non alimentare</b>	<b>1.492,65</b>	<b>1.979,44</b>	<b>2.307,91</b>	<b>2.466,60</b>	<b>2.488,68</b>	<b>1.967,45</b>
Bevande alcoliche e tabacchi	31,01	46,62	62,34	62,75	67,81	43,79
Abbigliamento e calzature	56,79	61,17	131,06	172,53	191,88	100,14
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui	<b>813,66</b>	<b>951,56</b>	<b>989,92</b>	<b>970,60</b>	<b>861,96</b>	<b>911,52</b>
Manutenzioni straordinarie	17,88	35,72	58,38	33,63	40,41	33,81
Affitti figurativi	541,84	630,05	611,64	620,07	567,00	592,04
Mobili, articoli e servizi per la casa	69,90	108,35	137,22	133,26	140,05	112,32

Servizi sanitari e spese per la salute	83,75	137,05	131,86	135,80	133,35	117,82
Trasporti	137,06	234,82	325,78	351,52	387,64	241,03
Comunicazioni	36,81	62,89	64,93	74,24	81,17	53,70
Ricreazione, spettacoli e cultura	58,31	96,03	120,84	151,50	160,13	99,05
Istruzione	2,80	4,82	24,64	39,29	36,88	14,13
Servizi ricettivi e di ristorazione	67,89	89,63	129,61	161,09	137,62	100,41
Altri beni e servizi**	114,67	176,22	219,72	233,92	221,09	173,53

\* Prodotti alimentari non altro classificati, includono sale, spezie, condimenti e alimenti per bambini.

\*\* Includono beni e servizi per la cura della persona, effetti personali, servizi di assistenza sociale, assicurazioni e finanziari.

La Sig.ra [redacted] attualmente guadagna; retribuzione netta, circa € 1.460,00, somma questa attualmente gravata da contratto di cessione del quinto in favore di Prestitalia. Detratti € 1.300,00 (arrotondati) relativi alle spese di sostentamento della ricorrente residuerebbero ca. euro 160,00 da destinare ai creditori.

Tenendo conto del contratto di cessione del quinto che indicativamente incide per € 340,00/mensili e inserendo la società Prestitalia nel contesto degli altri creditori chirografari, la Sig.ra [redacted] avrebbe un'ulteriore somma da destinare -in parte (80% circa)- ai creditori -in parte alla copertura delle spese di natura straordinaria (Imprevisti).

### 1.5 Verifiche dell'O.C.C.

Il sottoscritto ha provveduto, alla verifica delle posizioni debitorie, così come dichiarate dal ricorrente e prodotte dal legale di fiducia, presso:

- Agenzia Entrate e Riscossione tramite la consultazione della posizione personale della Sig.ra [redacted]
- C.R.I.F. (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria) la cui risposta evidenzia le posizioni dichiarate dal ricorrente (All.4);
- Prima circularizzazione eseguita in data 07/02/2022 nei confronti -a mezzo pec- dei seguenti creditori (All.5):

- Intesa Sanpaolo;
- MB Credit Solutions Spa;
- Banca Nazionale del Lavoro;
- Prestitalia Spa;
- Findomestic Spa;
- Fidelity Spa;

- Seconda circularizzazione eseguita in data 12/09/2022 nei confronti -a mezzo pec- dei seguenti creditori (All.6):

- Intesa Sanpaolo;
- MB Credit Solutions Spa;



- Banca Nazionale del Lavoro;
- Prestitalia Spa;
- Findomestic Spa;
- Fiditalia Spa;

- Ulteriore circolarizzazione eseguita in data 31/10/2022 e successivamente in data 08/11/2022 -a mezzo pec nei confronti di Banca Ifis, titolare dell'originario credito Findomestic Spa (All.7).

- Risultanze catastali sui beni di proprietà posseduti dalla ricorrente;

A seguito della circolarizzazione eseguita, tramite contatto telefonico con l'ufficio legale della Findomestic Spa, risulta che il credito, il cui ammontare non era indicato, è stato iscritto per un importo di euro 5.749,00. Tale è la cifra che risultava da documenti prodotti dalla Sig.ra [redacted] nel piano, ceduto alla Banca Ifis, che è stata più volte contattata sia telefonicamente che a mezzo pec senza riscontro alcuno.

La ricorrente riferisce di non aver ricevuto più alcuna comunicazione da più anni.

Prudenzialmente (nonostante al C.R.I.F. risultasse estinto) è stato inserito all'interno del piano, l'importo come sopra indicato, con l'avvertenza che se nel corso dell'esecuzione non si avranno risposte e/o riscontri documentali, la parte come sopra indicata potrebbe essere attribuita in misura proporzionale agli altri creditori chirografari.

## 2. ANALISI DEL PIANO

### 2.1 Attivo

La Sig.ra [redacted] percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.800,00 e questa è attualmente gravata da un contratto di cessione del quinto in favore della società Prestitalia, pari ad euro 340,00/mese, residuando un importo netto di euro 1.460,00/mese, da utilizzare da parte dell'istante, a favore dei creditori, relativo alla quota parte del suo stipendio per ca. euro 430,00/mensili per un arco temporale di circa sette anni.

La Sig.ra [redacted] è proprietaria delle seguenti unità immobiliari:

- immobile, ad uso abitazione di tipo popolare, sito in [redacted], via [redacted], censito al Catasto Fabbricati del predetto comune al Foglio [redacted] part. [redacted] e Part. [redacted], Sub. [redacted] gravato da ipoteca a garanzia del mutuo -residuo- di euro 25.487,91 (dato del 19/09/2022);

- immobile ad uso laboratorio per arti e mestieri, sito in [redacted], via [redacted], censito al Catasto Fabbricato del predetto comune al Foglio [redacted] Part. [redacted] gravato anch'esso da ipoteca a garanzia del mutuo, attualmente non utilizzato;

- 1/3 di un immobile sito in [redacted], Via [redacted] n. [redacted] ove risiede la madre dell'istanze, [redacted] di fatto usufruttuaria;

E' altresì proprietaria di un'autovettura: Opel Agila targa [REDACTED] in comproprietà con la madre Sig.ra [REDACTED] utilizzata nell'ambito dell'attività lavorativa con un valore di mercato non significativo.

Gli Immobili di proprietà non sono stati inclusi nell'attivo in quanto sono gravati da ipoteca e sono di difficile vendita in quanto -sembrerebbero avere aspetti strutturali e catastali non conformi.

La Sig.ra [REDACTED] nel 2016, vista la pesante situazione finanziaria, tentò la ricontrattazione del mutuo ipotecario, che le venne negata sulla base della perizia (All.8) del tecnico incaricato dall'Istituto di Credito, il quale rilevò che *"Rispetto allo strumento urbanistico, alle autorizzazioni edilizie rilasciate e ai provvedimenti emessi l'immobile oggetto della presente perizia è da ritenersi non conforme.*

*Ai sensi del D.L. 31 maggio 2010 n.78, l'immobile oggetto della presente perizia rispetto ai dati identificativi catastali – e alle planimetrie depositate in catasti ivi allegato- è da ritenersi non conforme.*

*Presenza di ballatoi in c.a. di arrivo della scala al P.1° non presente in planimetria. Variazione della porta di accesso in finestra e della finestra in porta di accesso al P.1°. Variazione dell'altezza del P.1° rispetto a quella in planimetria catastale. Variazione dell'uso del P.1° da camera/stanza a cucina. Si procederà con opere in Sanatoria, urbanistiche e catastali, di cui al momento non è possibile stabilire un importo certo. Rispetto allo strumento urbanistico, alle autorizzazioni edilizie rilasciate e ai provvedimenti emessi l'immobile oggetto della presente perizia sono da ritenersi non conformi.*

*Ai sensi del D.L. 31 maggio 2010 n.78, l'immobile oggetto della presente perizia rispetto ai dati identificativi catastali – e alle planimetrie depositate in catasti ivi allegato, da ritenersi non conformi.*

*Demolizione della scala di collegamento tra i due piani con conseguente chiusura del solaio di calpestio del P.1°. Parte del piano terra, destinato a cucina nella planimetria in atti, risulta invece destinato a camera da letto. Si procederà con opere in Sanatoria, urbanistiche e catastali, di cui al momento non è possibile stabilire un importo certo."*

Per quanto riguarda la porzione (1/3) di proprietà dell'immobile -attualmente occupato dalla madre della ricorrente- i valori O.M.I. corrispondenti ne danno una valutazione media di euro 27.300,00 che già in sede di eventuale procedura competitiva potrebbe subire un decremento del 25%, con tempi di realizzo non brevi (All.9).

## **2.2 Passivo**

**Il totale dell'esposizione debitoria nel suo complesso ammonta quanto all'ipotecario ad euro 25.487,00 quanto al privilegio mobiliare ad euro 1.384,61, ed euro 46.500,46 per il chirografario. A questi importi deve essere aggiunto il compenso all' O.C.C. pari**

a residui euro 2.749,14 e all'Avv. Struzziero pari ad euro 3.806,40 (di cui euro 2.854,80 in prededuzione ed euro 951,60 in privilegio).

L'indebitamento della ricorrente, così come verificata dal sottoscritto, è riportata nella tabella precedente, dove i singoli debiti sono stati suddivisi tra privilegiati e chirografari, oltre al debito ipotecario del mutuo Intesa Sanpaolo.

Vanno inoltre considerate -a detrazione delle disponibilità mensili- le somme necessarie al sostentamento suo e delle figlie.

Tali spese sono relative alle spese alimentari per euro 500,00 mensili, alle utenze luce e gas per euro 270,00 mensili (destinate ad aumentare), benzina per la macchina per euro 280,00 mensili, oltre spese mediche per euro 100,00/mensili.

A queste -annualmente- vanno aggiunte almeno euro 630,00 per tasse comunali, IMU e Tari, oltre a quelle per l'assicurazione e il bollo auto per euro 735,00.

In data 23.09.2022 è stato notificato alla Sig.ra [REDACTED], atto di precetto per un importo complessivo di € 6.987,84, relativo al finanziamento Agos ottenuto in passato ed ora ceduti alla MB Credito Solutions Spa.

Il sottoscritto ha comunicato al legale della MB Credito Solutions Spa -a mezzo pec- l'istanza avanzata -dalla sig.ra [REDACTED] all'OCC presso la Camera di Commercio delle Marche.

Di conseguenza, le somme disponibili dallo stipendio da lavoro dipendente della ricorrente, detratto il mantenimento della famiglia, per il pagamento dei creditori, ammontano a circa € 430,00 mensili.

### **DEBITO (conseguente all'omologa del piano)**

I debiti sono stati precedentemente elencati e suddivisi per classi.

Le somme che la Sig.ra [REDACTED] mette a disposizione, subordinatamente alla omologa del PIANO, saranno pari al 41,66% del debito totale, circa € 30.960,00, oltre le spese della procedura (30.960,00+5.603,94 relative alle spese per l'O.C.C. e per l'Avv. Struzziero), come qui appresso:

- Euro 2.749,14 per l'O.C.C./gestore ed euro 2.854,80 per l'Avv. Struzziero, il tutto da pagarsi in 12 rate mensili dell'importo di € 467,00 cadauna, a far data dal mese successivo l'omologazione del piano;
- Euro 19.761,60 pari al 71,05% del debito privilegiato in 43 rate mensili di € 459,57 cadauna a far data dal mese successivo al termine del pagamento delle rate di prededuzione;
- Euro 11.198,40 pari al 24,08% del debito chirografario in 26 rate mensili di € 430,70 cadauna a far data dal mese successivo al termine del pagamento delle rate di privilegio;

### Il piano è così riepilogabile

Il piano prevede, pertanto, nell'ordine, il pagamento totale dei creditori prededucibili O.C.C. e del legale di fiducia, parziale dei creditori ipotecari e privilegiati nella misura del 71,05% e parziale pagamento dei creditori chirografari nella misura del 24,08%. I versamenti mensili ai creditori saranno di media pari ad €430,00 con una previsione temporale, più o meno di circa 81 mensilità (poco meno di sette anni).

Il debitore effettuerà i pagamenti ai creditori a mezzo bonifici bancari mensili, rispettando l'ordine dei gradi del privilegio.

### 3. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA DILIGENZA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI - Merito creditizio -

#### 3.1 Cause dell'indebitamento

Circa le cause che hanno portato il ricorrente a questa situazione di sovra indebitamento, puntualmente indicate nel ricorso, si riepilogano cronologicamente gli eventi:

- **04.04.2011**, ottiene dalla società Findomestic Spa un'apertura di una linea di credito di massimo euro 1.000,00 con un rimborso minimo mensile concordato di euro 40,00 tramite addebito su c/c bancario.

- **28.09.2011**, ottiene dalla Cassa di Risparmio e Cupramontana Spa (oggi Intesa San Paolo) un mutuo fondiario con ipoteca -di capitale- di euro 56.000,00 per liquidità, con restituzione da eseguirsi in 15 anni (interessi pari ad euro 44.800,00).

Con tale contratto di mutuo fondiario è stato chiuso il precedente mutuo ipotecario stipulato nel 1997 per la compravendita della prima -ed attuale- casa, mutuo che era stato preso interamente a nome della Sig.ra [REDACTED] -dipendente pubblica a tempo indeterminato- e che ha pagato fino al 2008 insieme al marito Sig. [REDACTED]

- **28.10.2014**, ottiene dalla Cassa di Risparmio di Cupramontana Spa -oggi Intesa San Paolo- un prestito personale di euro 3.200,00.

- Nel 2016 la Sig.ra [REDACTED] chiede di ricontrattare il mutuo in essere con la Banca Nazionale del Lavoro, la quale concede un prestito personale di oltre euro 5.000,00 - oltre ad un'apertura di conto corrente- mentre nega la surroga del mutuo.

- **01.03.2017**, stipula con Prestitalia Spa -società affiliata al gruppo Intesa San Paolo- un contratto di cessione del quinto, con capitale da restituire pari ad euro 40.800,00.

- **04.12.2017**, ottiene dalla società Agos Ducato Spa un prestito personale di euro 5.050,00. Oggi la posizione è gestita dalla società MB Credit Solutions Spa;

- **22.05.2018**, ottiene dalla società Fidelity Spa un prestito personale di euro 6.200,00.

La Sig.ra [REDACTED] vanta un fido nel c/c in essere presso la Intesa San Paolo di euro 2.500,00.

- **Merito creditizio:** art. 68 C.C.I.I. Lo stato di crisi finanziaria ed economica della Sig.ra [redacted] e, quindi lo stato di bisogno in cui la stessa operava, era a conoscenza degli Istituti Finanziatori, anche se bisogna dire che nei momenti in cui la ricorrente si è rivolta alle finanziarie, godeva -e gode tutt'ora- di una retribuzione riveniente da un'azienda statale, indice di maggiore garanzia.

L'iscrizione in banca dati -Crif- avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori- prevede sia la comunicazione sia la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente.

È infatti prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

Il processo di valutazione del merito creditizio -credit scoring- è uno strumento che gli intermediari finanziari e creditizi usano per aiutare i loro clienti per le decisioni che meglio si adattano alle loro circostanze.

Il legislatore italiano recepisce le prescrizioni degli articoli 8 e 9 della direttiva 2008/48/CE, in ordine all'obbligo di valutazione del merito creditizio di cui all'art. 124-bis Tub -inserito nel D.lgs. n. 141/2010- nel cui contenuto confluiscono fedelmente.

La norma interna impone al finanziatore, prima della conclusione del contratto o, dopo la sua conclusione, allorché le parti addivengano alla determinazione di aumentare significativamente l'importo totale del credito, di verificare il merito del consumatore - inteso quale sostenibilità del finanziamento da parte del debitore in considerazione della sua specifica capacità finanziaria e patrimoniale- dalla raccolta di informazioni adeguate provenienti dal consumatore stesso, ovvero, nel caso di necessità, dall'interrogazione di una banca dati.

L'art. 68 C.C.I.I. dispone che, ai fini dell'omologa del Piano del consumatore, alla domanda deve essere allegata una relazione dell'O.C.C. che deve contenere "l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni".

La predetta disposizione va letta in modo coordinato con l'art. 124-bis T.U.B. il quale prevede, al primo comma, che "prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente".

Vi è, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore il quale deve acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento.

La ratio della disposizione è quella di tutelare interessi privatistici, mediante la tutela del consumatore, il quale deve essere posto nelle condizioni di prendere una decisione

consapevole in merito alla conclusione del contratto, oltre che pubblicitici connessi al mercato creditizio.

In coerenza con la predetta ratio l'intermediario, sulla base delle informazioni di cui può disporre, deve, pertanto, negare il finanziamento nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio.

Dalla lettura coordinata della citata disposizione con il secondo comma dell'art. 68 C.C.I.I. deriva il logico corollario che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis T.U.B. è riconducibile eziologicamente proprio e solo all'intermediario finanziario.

Il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio. Il Tribunale osserva in particolare che un ruolo fondamentale è stato svolto dalle società di finanziamento per quanto atteneva alla valutazione del c.d. merito creditizio ex art. 124 bis TUB per cui è da ritenersi sussistere la meritevolezza, sul presupposto che le finanziarie hanno continuato a finanziare il debitore istante, tenuto conto della regola di cui all'art. 124-bis del Testo Unico Bancario, che imponeva ed impone alle stesse la verifica del merito creditizio. Nel caso di specie. può concludersi che l'istante non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità finanziarie-patrimoniali, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente.

L'art. 68 C.C.I.I. comma 3) indica quale parametro per la verifica del merito creditizio *"una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159."*

Qui di seguito si riportano le quantificazioni del merito creditizio sulla base dei componenti del nucleo familiare con la base di calcolo della scala di equivalenza ISEE e dell'importo relativo all'assegno sociale INPS (All.10).

**ANNO 2011 – Sottoscrizione MUTUO ex Cassa di Risparmio di Cupramontana rata mensile pari ad euro 464,00.**

Assegno sociale INPS anno 2011	418,12
Componenti nucleo familiare	3
Parametro equivalenza ISEE (2011) nucleo tre persone	2,04
Spese nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita 418,12 x 2,04	852,96

Reddito mensile del sovraindebitato	1.800,00
Rata mensile finanziamenti pre-esistenti	-
Capienza massima	947,04
Rata mensile finanziamento sottoscritto	464,00
Capacità/Incapacità restituzione rata	483,04

**ANNO 2014 – Prestito personale ex Cassa di Risparmio di Cupramontana rata mensile pari ad euro 24,00.**

Assegno sociale INPS anno 2014	447,17
Componenti nucleo familiare	3
Parametro equivalenza ISEE (2014) nucleo tre persone	2,04
Spese nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita 447,17 x 2,04	912,23
Reddito mensile del sovraindebitato	1.800,00
Rata mensile finanziamenti pre-esistenti	464,00
Capienza massima	423,77
Rata mensile finanziamento sottoscritto	24,00
Capacità/Incapacità restituzione rata	399,77

**ANNO 2016 – Prestito BNL rata mensile pari ad euro 103,00.**

Assegno sociale INPS anno 2016	448,07
Componenti nucleo familiare	3
Parametro equivalenza ISEE (2016) nucleo tre persone	2,04
Spese nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita 448,07 x 2,04	914,06
Reddito mensile del sovraindebitato	1.800,00
Rata mensile finanziamenti pre-esistenti	488,00
Capienza massima	397,94
Rata mensile finanziamento sottoscritto	103,00
Capacità/Incapacità restituzione rata	294,94

**ANNO 2017 – Cessione del quinto con Prestitalia Spa e prestito Agos Ducato Spa rata mensile pari a euro 340,00 ed euro 71,00**

Assegno sociale INPS anno 2017	448,07
Componenti nucleo familiare	3

Parametro equivalenza ISEE (2017) nucleo tre persone	2,04
Spese nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita 448,07 x 2,04	914,06
Reddito mensile del sovraindebitato	1.800,00
Rata mensile finanziamenti pre-esistenti	591,00
Capienza massima	294,94
Rata mensile cessione del quinto sottoscritto	340,00
Rata mensile finanziamento sottoscritto	71,00
Capacità/Incapacità restituzione rata	-116,06

**ANNO 2018 – Prestito società FIDITALIA rata mensile pari ad euro 134,00**

Assegno sociale INPS anno 2018	453,00
Componenti nucleo familiare	3
Parametro equivalenza ISEE (2018) nucleo tre persone	2,04
Spese nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita 453,00 x 2,04	924,12
Reddito mensile del sovraindebitato	1.800,00
Rata mensile finanziamenti pre-esistenti	1.002,00
Capienza massima	-126,12
Rata mensile finanziamento sottoscritto	134,00
Capacità/Incapacità restituzione rata	-260,12

**3.2 Ragioni dell'incapacità di adempiere**

Le ragioni dell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni sono da ricercare nel fatto che la Sig.ra [REDACTED] nel momento dell'assunzione di esse poteva contare sul marito Sig. [REDACTED] e quindi su uno stipendio familiare maggiore, riuscendo così a mantenere uno standard di vita dignitoso.

Venendo a mancare il contributo del coniuge, oltre ad alcuni imprevisti economici quali la sostituzione di un'auto rotta, manutenzioni straordinarie e comunque il mantenimento di due figlie in tenera età (vestiario, alimenti, spese scolastiche ecc..) hanno "costretto" la Sig.ra [REDACTED] alla ricerca di nuova finanza per garantire il minimo vitale al nucleo familiare.



La ragioni dell'incapacità di adempiere sono riconducibili ad una complessa e duratura correlazione fra esigenze personali ed aumento del costo dell'indebitamento finanziario, amplificato altresì dagli interessi addebitati a seguito dell'aumento dell'esposizione debitoria stessa.

Il rapporto reddito/debito supera la percentuale massima indicata dalla Banca d'Italia nella misura del 35% infatti, se il ricorrente volesse far fronte a tutto il suo debito, dovrebbe (calcolando per arrotondamento di difetto euro 74mila di debito) versare una somma mensile di € 608,00 circa per 120 mesi. L'unica entrata mensile su cui la Sig.ra [redacted] può contare è pari attualmente ad € 1.460,00 (stipendio) circa netti, anche volendo calcolare un'entrata di € 1.800,00 non riuscirebbe a far fronte a tutte le spese mensili, pertanto, il consumatore allo stato attuale risulta gravemente sovra indebitato, tenuto conto che il sostentamento suo e delle figlie ammonta all'incirca ad € 1.300,00 mensili.

L'unico sistema per far fronte, seppur in misura ridotta, ai suoi debiti è ottenere la falcidia relativa nella misura dell'41,66%.

### **3.3 Atti di disposizione degli ultimi 5 anni**

Non risultano atti posti in essere dalla Sig.ra [redacted] qualificabili come atti di disposizione rilevanti.

### **3.4 Atti impugnati dai creditori e giudizi pendenti**

In data 13/12/2022 è stato notificato un atto di pignoramento presso terzi, relativo al finanziamento contratto con la società Agos e cedute alla società MB Credito Solutions Spa.

Il sottoscritto -nella sua qualifica- aveva preso contatti con i legali costituiti per comunicargli la richiesta di accesso ai benefici della ex Legge 3 del 2012, così presentata dalla Sig.ra [redacted] (All.11)

### **3.5 Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata**

La scrivente ritiene che la documentazione prodotta a sostegno del piano predisposto dalla ricorrente, oltre quella espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi attendibile ai fini che qui interessano.

Si precisa che il lungo tempo trascorso per la redazione della relazione è stato necessario a causa delle due circolarizzazioni effettuate, a cui non sono sempre state date risposte.

Sul merito preme sottolineare nuovamente la mancanza di risposta da parte della Banca Ifis in merito all'originario credito detenuto dalla Findomestic Spa.

Allo stato non risultano ulteriori esposizioni debitorie, per cui gli importi saranno eventualmente aggiornati da parte del sottoscritto per eventuali comunicazioni dai creditori successive all'omologa del piano.

#### **4. Commento al piano proposto e valutazione alla probabile convenienza**

Il piano proposto dalla ricorrente prevede una falcidia più contenuta per gli ipotecari, mentre considerevole per i creditori chirografari.

Non sono prevedibili -allo stato- altre entrate dato che il debitore risulta dipendente con stipendio fisso.

Deve pertanto ritenersi rispettato il dettato dell'art. 67, comma 4 del C.C.I. là dove prescrive che "è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione [...]".

L'attivo messo a disposizione dei creditori, come già detto, è rappresentato da una somma mensile di € 430,00 all'incirca e la liquidazione del patrimonio non è a parere dello scrivente facilmente attuabile. La proposta così come formulata è migliorativa rispetto a quella di un'eventuale alternativa liquidatoria per la quale i beni di proprietà sono di difficile vendita a causa dei problemi catastali indicati dal perito dell'istituto di credito, mentre la vendita della quota parte dell'immobile sito in [REDACTED] ( [REDACTED] ) dove vive la madre della ricorrente risulta -allo stato- essere certamente difficile, trattandosi di 1/3 della proprietà.

I tempi di esecuzione del piano si inquadrano -razionalmente- in un arco temporale di sette anni dall'omologa, così come proposto.

La proposta avanzata dalla Sig.ra [REDACTED] è conveniente anche da un punto di vista di nuove procedure esecutive a suo carico in quanto i creditori con la presente PROPOSTA riceverebbero, entro un arco temporale di 7 anni euro 30.960,00 importo questo superiore a quello assumibile dal pignoramento - pignoramento presso terzi- dello stipendio (e/o di qualsiasi altra indennità del rapporto di lavoro dipendente attuale).

Infatti la legge stabilisce che lo stipendio non può essere pignorato oltre il limite di 1/5.

Il calcolo dell'importo pignorabile va eseguito sull'importo netto, non su quello lordo.

Nel caso di specie i creditori potrebbero pignorare:

- su uno stipendio medio netto mensile di ca. euro 1.460,00 ulteriori 300,00 euro (considerando che è in essere la cessione del quinto alla società Prestitalia Spa fino al marzo 2027).

Se la Sig.ra [REDACTED] avesse il medesimo posto di lavoro fino al raggiungimento dell'età pensionale -stimata a 67 anni- l'importo massimo pignorabile sarebbe di euro 28.800,00, così calcolato:

- Euro 300,00 per 12 mensilità sono pari ad euro 3.600,00/anno (considerando che il pignoramento può essere uno soltanto).

- Euro 3.600,00 pignorati per un arco temporale di 8 anni totalizzano euro 28.800,00. Dalla data del pensionamento, simulando la durata media della vita sulla base delle statistiche attuale previste in 80 anni, e la riduzione al 70% dell'importo della pensione, per cui la somma ulteriormente pignorata sarà simulata per ulteriori -teorici- 13 anni nella misura di 1/5 di quanto percepito.

Tenuto conto che la legge 21 settembre 2022 n. 142, che ha convertito il Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115 (Decreto Aiuti bis), ha modificato i limiti di impignorabilità delle pensioni, infatti l'art. 21 bis così prevede il settimo comma dell'art. 545 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

*“Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 Euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”*

Se simuliamo l'erogazione di una pensione di 1.250,00 euro/mese da pagarsi per 13 anni, la somma ulteriormente pignorabile sarebbe, detratta la somma di € 1.000,00 non pignorabile, di circa euro 50,00/mese.

- euro 28.800,00 fino al raggiungimento dell'età pensionabile;

- euro 7.800,00 sull'importo della pensione fino al raggiungimento degli 80 anni;

- euro 10.000,00 (stimati indicativamente sul TFR accantonato);

In totale euro 37.600,00 in complessivi 21 anni, considerando il pignoramento per i prossimi 8 anni di pre-pensionamento, per i successivi stimati 13 anni di pensionamento, oltre all'importo sul TFR maturando, il tutto considerando che la Sig.ra [REDACTED] dovrebbe mantenere lo stesso lavoro e gli stessi livelli retributivi fino alla pensione.

Alla luce di quanto sopra, l'accordo proposto appare senz'altro conveniente e fattibile, tenuto conto dei tempi e delle somme pagate.

### **5. Conclusioni e attestazione del piano**

Sulla base di quanto sopra esposto, lo scrivente incaricato dalla Camera di Commercio delle Marche per la funzioni di Organismo di Composizione della Crisi a sensi della normativa vigente, attesta che la documentazione prodotta dal ricorrente ed ottenuta a seguito delle richieste dello scrivente ed ai colloqui, risulta completa ed esaustiva ai fini dell'analisi dell'attivo e del passivo. Sulla base di quanto esposto si attesta altresì la fattibilità del piano proposto il tutto condizionato alla mancanza di ulteriori debiti non indicati o riscontrati e al mantenimento del posto di lavoro.

Ritenuto che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta.

Ritenuto, altresì, che i dati esposti nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nonché nell'ulteriore documentazione prodotta trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai singoli creditori.

I pagamenti previsti dal piano dovrebbero consentire l'integrale pagamento delle spese prededucibili, nonché una percentuale del 71,05% per i debiti ipotecari, una percentuale del 71,05% per i debiti privilegiati, ed una percentuale del 24,08% per i debiti chirografari.

Attesta la fattibilità e la convenienza, ai sensi dell'art. 63 del C.C.I., che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è l'unica procedura applicabile, anche con la falcidia del debito ipotecario (ex art. 67 4 comma C.C.I.), in considerazione del fatto che l'unica entrata che costituisce l'attivo è rappresentata dalla retribuzione mensile della Sig.ra [REDACTED] e che l'applicazione della liquidazione controllata non garantirebbe -a parere del sottoscritto- somme maggiori a favore dei creditori in quanto l'immobile presente problemi catastali e strutturali, non immediatamente risolvibili.

Infine, il sottoscritto attesta che, ai sensi dell'art. 69 del C.C.I., non esistono cause ostative soggettive ed il ricorrente è meritevole di veder omologato il Piano, dato che la situazione di grave indebitamento non è stata causata da colpa grave, malafede o frode, ma dalla correlazione fra esigenze personali ed aumento del costo dell'indebitamento finanziario, amplificato dagli interessi addebitati a seguito dell'aumento dell'esposizione debitoria stessa e che le ragioni di tale indebitamento hanno avuto come unico scopo quello del mantenimento suo e della sua famiglia anche a seguito della separazione dal marito.

Infine, il debito verso la Banca Ifis (ex Findomestic) potrebbe risultare dovuto in misura inferiore alla attuale.


Pertanto, la ristrutturazione del debito, come risulta dal piano e dalla proposta predisposta, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi attendibile e ragionevolmente attuabile.

Con osservanza.

Ancona, 13 Febbraio 2023

Il professionista nominato in funzione O.C.C.

Dott. Gianni Ciotti

---

## **6. Allegati alla relazione**

- Allegato 1) Nomina gestore;**
- Allegato 2) Accettazione preventivo 09.02.2023;**
- Allegato 3) Certificato stato di famiglia;**
- Allegato 4) Visura C.R.I.F.;**
- Allegato 5) Risposte prima circolarizzazione eseguita;**
- Allegato 6) Risposte seconda circolarizzazione eseguita;**
- Allegato 7) Lettera Banca Ifis 08.11.2022;**
- Allegato 8) Perizia Intesa Sanpaolo;**
- Allegato 9) Valori OMI;**
- Allegato 10) Importi assegno sociale INPS;**
- Allegato 11) Atto di pignoramento MBCredit Solutions,**

A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page. The signature is stylized and appears to be a name, possibly starting with 'M' and 'C'.